

INAIL

ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

DIREZIONE TERRITORIALE
RAVENNA - FERRARA

Comitato Consultivo Provinciale di Ferrara

SEMINARIO FORMATIVI IN STREAMING SINCRONO

giovedì 11 febbraio 2021 | 14:00-16:00

I GIOVEDÌ DELLA PREVENZIONE

Sicurezza in edilizia: elementi critici, riduzione e gestione del rischio
e incentivi per il miglioramento delle imprese

Si ringraziano della collaborazione:



Centro di Ricerca Interdipartimentale sulla
Sicurezza e Prevenzione del Rischio - CRIS



Il problema delle irregolarità di lavoro nel settore edile



Gestione dei subappaltatori

Ing. Giuseppe Addresso
Edilform Estense



Cosa dice la norma

Il subappalto viene citato da (norme tecniche **generali**):

DPR 380/2001 (t.u. edilizia): **mai**

N.T.C. 2018: **mai**

L.R. 15/2013 (semplificazione disciplina edilizia): **mai**

L.R. 19/2008 (norme per la riduzione del rischio sismico): **mai**

D.Lgs 81/2008 (t.u. sicurezza):

- ▶ Art.18, c.1 lett.u: **tessera di riconoscimento** (obblighi datore di lavoro)
- ▶ Art.20 c.3: **tessera di riconoscimento** (obblighi lavoratori)
- ▶ Art.21 c.1 lett.c: **tessera di riconoscimento** (imprese familiari e lavoratori aut.)
- ▶ Art.26 c.5: riconoscimento costi sicurezza (obblighi nei contratti di appalto)
- ▶ Art.26 c.8: **tessera di riconoscimento** (obblighi nei contratti di appalto)
- ▶ Art.97 c.3-bis: riconoscimento costi sicurezza (titolo IV: obblighi impresa affidataria)
- ▶ Allegato XVII punto 3: verifica idoneità tecnica da parte dell'impresa affidataria

Cosa dice la norma

Il subappalto viene citato da (norme relative ai **contratti pubblici**):

D.Lgs 50/2016 (codice dei contratti pubblici):

- ▶ Parte II: **lavori** servizi e forniture art. 105: subappalto (22 commi)
- ▶ Parte III: **concessioni** art. 174: subappalto (8 commi)
- ▶ Poi anche negli art. 31, 47, 80, 84, 164

D.M. 47/2018 (linee guida D.L.)

- ▶ Art. 7 Verifica del rispetto degli obblighi del esecutore e subappaltatore (**DL**)
- ▶ Art. 20 Verifica del rispetto degli obblighi del esecutore e subappaltatore (DEC)

Ma siamo nei lavori pubblici... e nel settore privato?

Il nostro ordinamento si disinteressa dei profili privatistici di tale rapporto, che si attegga pertanto a contratto civilistico di subappalto, retto dal **diritto civile** e soggetto a giurisdizione ordinaria.

Cosa dice la norma

Codice Civile - Libro IV «Delle Obligazioni» – Titolo III «Dei Singoli Contratti» - Capo VII «Dell'Appalto»:

► Art. **1656** «Subappalto»

L'appaltatore non può dare in subappalto l'esecuzione dell'opera o del servizio, se non è stato autorizzato dal committente.

► Art. **1670** «Responsabilità dei subappaltatori»

L'appaltatore, per agire in regresso nei confronti dei subappaltatori(1), deve, sotto pena di decadenza, comunicare ad essi la denuncia entro sessanta giorni dal ricevimento

Anche se i commentari di Diritto Civile sono ricchissimi di interpretazioni, di giurisprudenza di massime, forse qualche strumento in più sarebbe stato auspicabile, pensiero di tecnico.

Cosa dice la norma

► In ambito pubblicistico:

il subappalto è normato nelle sue molteplici sfaccettature ed esistono diversi aspetti atti a garantire da un lato il committente in merito al buon esito dei lavori in termini tecnici (qualificazione delle imprese, limiti, etc.) e di responsabilità, dall'altro i subappaltatori in termini di pagamenti (diretti). Gli attori (RUP e DL) dovranno vigilare sul rispetto di questi diversi aspetti ed in particolare sull'utilizzo distorto di fattispecie lecite (**avvalimento, comando, etc.**) ➡ Valutazione idoneità impresa.

► In ambito privatistico:

Non esistono regolamentazioni particolari se non quella della necessità di autorizzazione con il rischio di una esagerata frammentazione degli incarichi con la conseguente perdita di controllo degli operatori presenti in cantiere:

- Qualità delle opere;
- Lavoro irregolare;
- Sicurezza, etc.

Cosa possiamo fare? Apriamo una discussione

Perché non definire un **protocollo condiviso** da seguire **facoltativamente** nei contratti privati, contrattualizzandolo, allo scopo di regolamentare la disciplina nei contratti privatistici a maggiore garanzia delle parti?

Quali aspetti potrebbero essere ispirati dalla normativa pubblicistica?

Vediamo la struttura dell'art. 105 del Codice dei Contratti

1. Principio generale
2. Definizione e contratti simili
3. Attività che non sono subappalto
4. Presupposti
5. SIOS
6. «Terna»
7. Documenti
8. Responsabilità
9. Trattamenti retributivi e DURC
- 10-11-13 Pagamenti diretti
12. Sostituzione dei subappaltatori
14. Divieto ribasso > al 20%
15. Cartello di cantiere
16. Congruità
17. Piani di sicurezza
18. Procedura
19. Divieto subappalto a cascata
20. Applicabilità alle ATI
21. Regioni a statuto speciale e pagamento diretto
22. Utilizzo subappalto per qualificazione

Può essere utile considerare?

- ▶ Aspetti relativi alle percentuali e/o importi massimi?
- ▶ Indicazioni chiare relative alle rispettive responsabilità sia in tema di risultato che in tema di sicurezza e tutela dei lavoratori (rapporti con enti previdenziali, obblighi formativi, piani di sicurezza, preposti, corresponsione degli oneri di sicurezza)?
- ▶ Possibilità di pagamenti diretti?
- ▶ Possibilità o meno di subappalti a cascata?
- ▶ Gestione dei lavoratori autonomi?
- ▶ Altro?

Individuiamo l'appaltatore

Diventa comunque importante individuare l'appaltatore, il contractor, anche quando ve ne è «più di uno»: può capitare, soprattutto nei cantieri privati più piccoli, che il committente si occupi direttamente di individuare e contrattualizzare le diverse imprese interessate nel processo.

ATTENZIONE!

In questo modo il **committente** si **addossa ruoli di coordinamento e di organizzazione** del lavoro con tutte le conseguenti responsabilità e rischi, soprattutto quando il committente non è persona esperta.

Lo stesso Direttore/i dei Lavori, potrebbero trovarsi nell'occorrenza di dover dare indicazioni organizzative alle imprese operanti in cantiere, cosa che potrebbe far ricadere su questo **responsabilità ai sensi del D.Lgs. 81/2008**, altrimenti non previste per la sua figura.

PREVENIRE E' MEGLIO CHE CURARE!